



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 03/04/2014

N. 34

OGGETTO : CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "SEDE BANDA CITTADINA" ED IDENTIFICATO AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI LAVAGNA AL FG.2 MAPP.224, AL "CORPO BANDISTICO CITTA' DI LAVAGNA" PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A CARATTERE CULTURALE ED EDUCATIVO DELLA BANDA.


L'anno Duemilaquattordici, addì tre del mese di Aprile, alle ore 15:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. BACCHELLA LAURA - Assessore	X	
5. DASSO LORENZO - Assessore	X	
6. STEFANI GUIDO - Assessore		X
T O T A L E	5	1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione dell'Assessore al Porto, Turismo e Patrimonio, **Mauro Armanino** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale:

PREMESSO CHE:


il Comune di Lavagna è proprietario del fabbricato, già sede del Corpo Bandistico da diversi anni, sito in Lavagna, Via Dante, ed identificato al N.C.E.U. del comune di Lavagna al Fg.2 Mapp.224 ed inventariato al Patrimonio Disponibile dell'Ente (Cod. cespite 166A);

l'attività del Corpo Bandistico, Associazione senza scopo di lucro fondata nel 1853, si divide tra l'organizzazione di corsi musicali (teoria, solfeggio e pratica strumentale), la partecipazione alle manifestazioni civili organizzate dal Comune e quelle religiose in programma annualmente sul territorio comunale, la celebrazione di ricorrenze, l'esibizione in concerti e l'organizzazione di eventi musicali;

i corsi sopra richiamati, con costante completo soddisfacimento delle richieste, sono svolti dal Corpo Bandistico a titolo gratuito per quanto concerne gli strumenti bandistici (fiati e percussioni), mentre sono svolti, con piccola richiesta di rimborso spese (€35,00/mese - tariffa 2014-) corsi di chitarra e pianoforte. Altresì, sempre a titolo gratuito, il Corpo Bandistico presta professionalità qualificata per attività di promozione alla cultura musicale in accordo con l'Istituto Comprensivo di Lavagna;

il Corpo Bandistico svolge da anni un'intensa e qualificata attività concertistica da considerarsi una valida proposta alla promozione culturale e turistica della Città. Nel corso dell'anno 2014, sono infatti in programma vari concerti sul territorio cittadino, nonché gemellaggi con varie analoghe istituzioni. In particolare, viene svolta attività di accompagnamento musicale, a titolo gratuito, agli eventi istituzionali organizzati dal Comune. Il programma proposto per il 2014 prevede:

- concerto di Pasqua;
- concerto per la Festa della Repubblica;
- concerto del Carmine;
- concerto con Antonella Ruggiero per raccolta fondi a favore del Gaslini;
- concerto di S.Stefano;
- concerto di Natale;
- gemellaggio con la banda sociale di Ala (Trento);
- gemellaggio con la banda di Montone (Perugia);
- gemellaggio con la banda di Terranuova Bracciolini (Arezzo);
- processioni della Trinità, del Carmine, di Cavi Borgo, di S.Stefano, di N.S. del Ponte;
- corteo della Liberazione e Anniversario della Vittoria.



In particolare, viene svolta attività di accompagnamento musicale, a titolo gratuito, agli eventi istituzionali organizzati dal Comune.

Il programma sopra esposto ha carattere previsionale ed eventuali variazioni, come la pianificazione dei calendari per gli anni successivi, dovranno essere concordati tra il Comune ed il Corpo Bandistico in funzione delle verificate disponibilità tecniche ed economiche;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 24/7/2001, recante "norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti", ed in particolare l'art. 9, comma 1, lett. A, ove si afferma che: "...La Regione sostiene le associazioni e organizzazioni non a scopo di lucro che promuovono iniziative aperte a tutti e gratuite, quali: ...a) le iniziative che abbiano lo scopo di diffondere, soprattutto tra i giovani, l'educazione musicale o di promuovere personali attitudini all'esecuzione dei diversi generi musicali";

RICHIAMATO l'art. 118 della Costituzione secondo cui i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;


ATTESO che l'attività della Banda cittadina riveste rilevante importanza ai fini della promozione istituzionale propria della Pubblica Amministrazione nell'ambito dell'attività sussidiaria realizzata per il fine pubblico;

VISTO il parere Corte dei Conti Liguria n. 11/2011 del 21/02/2011, che ammette contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale, non configurabile come sponsorizzazioni;

VISTO altresì il parere della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 1075/2010 e della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per le Marche 29/2011 che ribadisce l'ammissione di contribuzioni pubbliche a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, secondo comma della Costituzione;

CONSIDERATO che il parere sopraccitato riconosce alle suddette iniziative la concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale e la rappresentazione di una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012 n° 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n° 135, art. 4, comma 6, "A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui



all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n° 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n° 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n° 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n° 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n° 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n° 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”;

DATO ATTO pertanto che, per le motivazioni sopra descritte, la concessione dei diversi contributi non incorre nel divieto di sponsorizzazione di cui al D.L. 6 luglio 2012 n° 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135;

DATO ALTRESI' ATTO che le finalità che emergono dalle attività del Corpo Bandistico, che collabora con l'Amministrazione Comunale nell'organizzazione di eventi da molteplici anni, sono di promozione nel campo dei beni ed attività culturali, per cui la concessione di un contributo a loro favore non incorre nel divieto di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012;

CONSIDERATA la valenza culturale delle iniziative, realizzate a favore dei cittadini lavagnesi e non, e l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di voler partecipare alla realizzazione delle stesse;

APPURATO CHE:

- rientra nella discrezionalità e competenza del Comune concedere immobili appartenenti al patrimonio disponibile a soggetti terzi, in particolare ad associazioni senza fini di lucro;

- la Corte dei Conti - sezione Lombardia con parere n. 349/2011 ha affermato che "All'interno dell'ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente locale”;




CONSIDERATO, tuttavia, che la Corte dei Conti ha ribadito in materia di gestione del patrimonio che:

- "Rientra nella sfera della discrezionalità dell'ente locale la scelta sulle modalità di gestione del proprio patrimonio disponibile, purché l'esercizio di detta discrezionalità avvenga previa valutazione e comparazione degli interessi della comunità locale, nonché previa verifica della compatibilità finanziaria e gestionale dell'atto dispositivo" (parere Corte dei Conti - sezione Lombardia n. 349/2011);
- "L'ente locale è tenuto ad improntare la gestione del proprio patrimonio a criteri di economicità ed efficienza, e a scegliere la soluzione che ottimizzi al massimo i costi di gestione in relazione anche alle finalità cui il patrimonio è adibito" (parere Corte dei Conti - sezione Veneto n. 33/2009);
- "L'interesse alla conservazione e alla corretta gestione del patrimonio pubblico è da considerare primario anche perché espressione dei principi di buon andamento e di sana gestione ed impone all'ente di ricercare tutte le alternative possibili che consentano un equo contemperamento degli interessi in gioco, adottando la soluzione più idonea ed equilibrata, che comporti il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti" (parere Corte dei Conti - sezione Veneto n. 33/2009);
- "Il comodato (art.1803-1812 c.c), in quanto contratto gratuito, costituisce una forma di utilizzo infruttifera, e dunque non in linea con la tradizionale redditività dei beni patrimoniali disponibili" (parere Corte dei Conti - sezione Veneto n. 33/2009);

CONSIDERATA ALTRESI' la Deliberazione n. 170/PAR/2013 della Corte dei Conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia che nel merito ritiene:

"La cessione gratuita di un immobile comunale, pertanto, in linea teorica non può, di per sé, considerarsi modalità tipica di valorizzazione del patrimonio, proprio perché non reca alcuna entrata all'ente e costituisce un utilizzo non coerente con le finalità del bene, ma addirittura una fonte di depauperamento per l'ente. Il descritto principio generale di redditività del bene pubblico, peraltro, potrebbe essere mitigato o escluso unicamente nel caso in cui venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni.

A questo proposito, è il legislatore stesso che traccia i confini delle possibili eccezioni ai principi generali appena richiamati: l'art. 32, comma 8 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 1995, i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali", norma che, peraltro, va letta in riferimento a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, che esclude dall'incremento dei canoni



annui dei beni patrimoniali, questa volta dello Stato, una serie di categorie di soggetti (vedove o persone già a carico di dipendenti pubblici deceduti per causa di servizio, ecc.) tra le quali sono comprese anche le associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali, religiose, senza fini di lucro, nonché le associazioni di promozione sociale, con determinati requisiti. L'art. 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ancora, consente agli enti locali di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. In questo caso la mancata redditività del bene è considerata, comunque, compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art. 2 della Costituzione."

VALUTATI e comparati gli interessi pubblici argomentati, e ritenendo pertanto soluzione idonea ed equilibrata, procedere alla stipulazione di un contratto di comodato gratuito con il Corpo Bandistico Città di Lavagna, secondo criteri economici e gestionali rispondenti ai principi consolidati nella giurisprudenza della magistratura contabile e di determinare, pertanto, a carico del concessionario condizioni che determinino un risparmio economico per il comune, corrispondente nell'attività di accompagnamento musicale e promozione della cultura musicale, a titolo gratuito per le manifestazioni organizzate dal Comune;

DATO ATTO che nel caso specifico il bilancio a cui far riferimento è quello dell'esercizio 2014, desunto dal bilancio pluriennale 2013-2015 approvato con deliberazione consiliare n. 29 in data 5/8/2013, e riclassificato in applicazione del DPCM 28/12/2011, con delibera della Giunta comunale n.155 del 30/12/2013 trasmessa al Tesoriere in data 10/01/2014;

CONSIDERATO CHE il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi a sostegno di attività culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e produttive a rilevanza sociale, adottato con D.C.C. n. 26 in data 07.06.2000, che consente l'utilizzo a condizioni di particolare favore o gratuito di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti e Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva;

DATO ATTO che l'agevolazione economica concessa sia da ritenersi quale attribuzione di vantaggi economici all'associazione interessata ai sensi dell'art.12 della L.241/90 e del vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili e che, pertanto deve essere annualmente riportata nell'apposito Albo;

RICHIAMATO il "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni - anno 2013" approvato con D.C.C. n. 25 in data 05.08.2013, che prevede la concessione mediante l'istituto del comodato gratuito in capo al Corpo Bandistico Città di Lavagna, del fabbricato, già sede della banda cittadina;



RITENUTO dover determinare le condizioni essenziali al fine di consentire al Dirigente competente l'adozione della necessaria "Determinazione a contrattare";

RILEVATO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del Procedimento Geom. Ivo Mazzino;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi Amministrativi di Staff e alla Persona, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 03/04/2014;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese ed al Territorio Ing. Renato Cogorno in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 03/04/2014;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 03/04/2014;

Con voti favorevoli n° 5 (assente l'Assessore Stefani), palesemente espressi,

DELIBERA

1. di giudicare le attività condotte dal "Corpo Bandistico Città Di Lavagna" coerenti con le finalità e le funzioni di pubblico interesse proprie dell'Amministrazione Comunale;
2. di assentire la concessione in comodato gratuito al "Corpo Bandistico Città Di Lavagna" del fabbricato, già sede del Corpo Bandistico, sito in Lavagna, Via Dante, ed identificato al N.C.E.U. del comune di Lavagna al Fg.2 Mapp.224, alle seguenti condizioni essenziali:
 - Il Corpo Bandistico dovrà impegnarsi a provvedere agli eventuali lavori di adeguamento dei locali in funzione alle proprie attività svolte negli spazi, garantendo in particolare il rispetto delle norme vigenti e quelle che dovessero intervenire nel periodo di durata della scrittura, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché di prevenzione incendi;
 - Il Corpo Bandistico dovrà impegnarsi ad attivare o a volturare in proprio capo le utenze necessarie per le proprie attività; oltretché a



provvedere alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dei locali medesimi, con proprio personale o comunque a proprie spese. Ai sensi dell'art. 1808 del Cod. Civ. Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti. Le manutenzioni straordinarie andranno concordate preventivamente con il Comune di Lavagna. In tale sede sarà discusso il riparto delle spese;

- Il Comune di Lavagna ed il Corpo Bandistico concorderanno, annualmente, il programma congiunto delle iniziative musicali. Nel caso in cui il Comune necessiti di ulteriori contributi musicali non previsti nel programma concordato, il Corpo Bandistico dovrà impegnarsi a partecipare con accompagnamento musicale sino ad un massimo di n. 3 (tre) eventi annuali di organizzazione comunale;
 - Il contratto di comodato gratuito di cui infra dovrà avere durata di anni nove a partire dalla data di stipula della scrittura, con facoltà di proroga da parte dell'Amministrazione Comunale per uguale periodo.
 - A valutazione del Comune di Lavagna, sulle attività svolte dal Corpo Bandistico, il medesimo si riserva di prevedere eventuali ulteriori contributi e carattere finanziario, compatibili con le risorse di bilancio che si rendessero disponibili negli esercizi della durata del contratto di comodato gratuito;
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ivo Mazzino, il quale è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con voti favorevoli n° 5 (assente l'Assessore Stefani), palesemente espressi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

IM/ml.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale
(C. Orlando)



=====

08 APR. 2014

Publicata in data _____ sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale



=====

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(C. Orlando)